



Provvedimento di cancellazione d'ufficio delle società di persone non più operative ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 247/04.

**Il Dirigente dell'Area Anagrafe e Regolazione del Mercato
e Conservatore del Registro delle Imprese,**

- visto l'art. 3 del D.P.R. 23 luglio 2004 n.247, ai sensi del quale il Registro delle imprese è autorizzato ad avviare la procedura d'iscrizione d'ufficio della cancellazione nei confronti delle società di persone, per le quali l'Ufficio abbia rilevato una delle seguenti circostanze: a) irreperibilità presso la sede b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi c) mancanza del codice fiscale d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita;
- vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3585/C del 14 giugno 2005, che espone quali indici importanti del mancato compimento di atti di gestione (di cui al punto 'b') l'accertamento di circostanze quali il mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni, la chiusura della Partita Iva, la mancata presentazione negli ultimi tre anni di pratiche inerenti l'impresa esercitata;
- vista la Direttiva del Conservatore del Registro delle imprese di Verona n. 2/2021 che fornisce le istruzioni operative della procedura di cancellazione d'ufficio delle società di persone ai sensi del DPR 247/04;
- visto il comma 1 dell'art. 40 del D.L. 76/2020 che prevede che il provvedimento conclusivo della procedura d'ufficio disciplinata dal DPR 247/2004 è disposto con determinazione del Conservatore;
- considerato che l'Ufficio del Registro delle Imprese di Verona ha individuato un elenco di n. 37 imprese che presentano gli indici di inoperatività previsti dalla citata circolare;
- visto in particolare, che le imprese oggetto del presente procedimento di cancellazione sono state individuate a seguito di elaborazione delle informazioni di più banche dati dalle quali emerge che le stesse:
 - non risultano aver pagato il diritto annuale negli ultimi tre anni;
 - in alcuni casi hanno provveduto a chiudere la Partita Iva;
 - non hanno presentato negli ultimi tre anni pratiche inerenti l'impresa esercitata
- considerata inoltre l'ulteriore verifica dalla banca dati Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio finalizzata al riscontro dell'assenza di intestazioni di beni immobili e/o di diritti reali immobiliari;



- visto altresì l'accertamento, tramite interrogazione dell'archivio dell'ACI Automobile Club d'Italia Direzione Gestione e Sviluppo del PRA Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali, per la verifica dell'assenza di intestazioni di veicoli;
- considerato che la totalità delle imprese individuate risultano titolari, di un domicilio digitale attivo (obbligatorietà sorta secondo quanto imposto dall'art. 5 D.L. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012) cui è stato notificato l'avvio del procedimento di 'cancellazione' dell'impresa;
- visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione;
- richiamato l'art. 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), il quale stabilisce espressamente che la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale alla notificazione per mezzo della posta ed è equiparata alla raccomandata con avviso di ricevimento;
- considerato che, per le imprese citate, la notifica dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è stato effettuato a mezzo PEC attraverso lo strumento Mailing Massivo PEC di InfoCamere (società consortile di informatica delle Camere di Commercio);
- visto che la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione è stata regolarmente consegnata lo stesso giorno, ovvero il 22 giugno 2026, a tutte le citate imprese come risulta dagli esiti estraibili dalla piattaforma di InfoCamere S.c.p.a Mailing Pec;
- considerato che le imprese individuate sono state invitate a richiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese oppure, nel caso in cui l'attività economica risulti ancora in corso, a dimostrare l'effettività dell'esercizio attuale dell'impresa, mediante notificazione della comunicazione di avvio del procedimento;
- considerato che, nei termini concessi dall'ufficio, nessuna società ha presentato istanze al Registro delle Imprese o ha manifestato l'interesse a rimanere iscritte in quanto ancora in attività;
- considerato quindi opportuno procedere alla cancellazione delle citate imprese in quanto non operative come previsto dal DPR 247/04;
- ritenuto opportuno adottare un provvedimento cumulativo finale destinato a tutte le società di persone da cancellare e di notificarlo tramite PEC;
- visto l'art. 3 comma 5 del D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247, il quale stabilisce che: “ *Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di*



segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione. La determinazione di non procedere alla riscossione è motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;”

- preso atto che il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 20 aprile 2023 (Tabella A) non prevede alcun diritto di segreteria per il procedimento di cancellazione d'ufficio delle società di persone, in quanto attivato dall'Amministrazione e non su istanza di parte;
- preso atto che, con riferimento al diritto annuo, non si procede ad alcuna riscossione in quanto il procedimento avviato il 22 giugno 2026 si è concluso entro l'anno solare quindi non è maturato alcun nuovo diritto annuo;
- preso atto che, non essendo maturato durante il procedimento, alcun nuovo diritto annuale, non sono dovuti pagamenti di sanzioni ai sensi dell'art. 18 della Legge 580/93;
- dato atto pertanto di non aver nulla da rinunciare né con riferimento al diritto annuale né con riferimento ai diritti di segreteria;
- richiamato il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 17 del 13 dicembre 2012;
- visto lo Statuto camerale approvato dal Consiglio con deliberazione n. 4 del 27 luglio 2023;
- acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di merito e di fattibilità del presente provvedimento espresso dalla Responsabile del Servizio “Pubblicità legale e e anagrafe economica”, che a tal fine appone in calce la propria firma;
- richiamata la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il DPR 581/95 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni,

DETERMINA

- a) di iscrivere nel Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2 del DPR 247/2004, la cancellazione delle n. 37 società di persone non più operative di cui all'elenco allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;
- b) di notificare la presente Determinazione, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, tramite affissione all'Albo camerale e alla PEC della società per la durata complessiva di **25 (venticinque)** giorni continuativi;
- c) di pubblicare la presente Determinazione, unitamente all'elenco delle società interessate, all'albo camerale e nell'apposita sezione del sito istituzionale denominata “registro imprese” per almeno **25 (venticinque)** giorni continuativi.



La Responsabile
del Servizio Pubblicità Legale
e Anagrafe Economica
(Dott.ssa Elena Cassani)

Il Dirigente
dell'Area Anagrafe e Regolazione del Mercato
e Conservatore del Registro delle Imprese
(Dott. Pietro Scola)

Allegato: elenco società

Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005.